

*Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente [link](#)*

Regolamento regionale 17 aprile 1984, n. 3. (D.C.R. 689/1984).

**"Modifica al Regolamento per l'attuazione da parte degli I.A.C.P. e dei Comuni degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata localizzati per il quadriennio 1982/1985 e finanziati ai sensi delle leggi 457/78 e 94/82".**

(B.U. 16 maggio 1984, n. 20)

#### Art. 1.

1. Si integra l'art. 25 del Regolamento per l'attuazione da parte degli I.A.C.P. e dei Comuni degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata localizzati per il quadriennio 1982/1985, e finanziati ai sensi delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 5 marzo 1982, n. 94, il 2° comma, punto 3), con il seguente testo a stampa:

"C) limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, licitazione privata ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 584, art. 24, lettere a) e c).

Nel caso di ricorso al metodo di cui alla lettera a) dovrà prevedersi già in sede di lettera d'invito, una procedura che consenta l'esclusione delle offerte ritenute anomale analogamente a quanto previsto al 4° comma del successivo art. 30 del presente Regolamento".

2. Dopo il 4° comma è inserito il seguente testo a stampa:

"Nel caso di licitazione privata il numero delle Imprese da invitare ad ogni gara non dovrà mai essere inferiore a 20.

Eventuali deroghe al predetto limite sono consentite esclusivamente per l'appalto di opere comprendenti lavori la cui esecuzione richiede da parte dell'Impresa appaltante specifiche competenze tecniche, tale deroga è subordinata al rilascio di espressa autorizzazione da parte dell'Assessorato regionale competente, su richiesta motivata della Stazione Appaltante".